



COMUNE DI VOGHERA
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni	pag. 4
Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni e competenza	pag. 4
Articolo 3 - Procedimento di gestione delle concessioni ed autorizzazioni e del canone patrimoniale unico: competenze e semplificazione	pag. 5
Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo	pag. 5
Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo	pag. 6
Articolo 6 - Istruttoria e spese di istruttoria	pag. 6
Articolo 7 - Conclusione del procedimento	pag. 7
Articolo 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione	pag. 7
Articolo 9 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	pag. 7
Articolo 10 - Principali obblighi del concessionario	pag. 8
Articolo 11 - Revoca, modifica, rinuncia, estinzione	pag. 8
Articolo 12 - Decadenza per mancato pagamento del canone	pag. 9
Articolo 13 - Dichiarazione di decadenza	pag. 9
Articolo 14 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	pag. 9
Articolo 15 – Subentro	pag. 9
Articolo 16 – Rinnovo	pag. 10
Articolo 17 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	pag. 10

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 18 - Disposizioni generali per diffusioni pubblicitarie	pag. 10
Articolo 19 - Responsabile del canone in materia di diffusioni pubblicitarie	pag. 11
Articolo 20 - Tipologia degli impianti pubblicitari	pag. 11
Articolo 21 - Divieti e limitazioni	pag. 11
Articolo 22 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	pag. 11
Articolo 23 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	pag. 12
Articolo 24 - Presupposto del canone	pag. 12
Articolo 25 - Soggetto passivo per le diffusioni pubblicitarie	pag. 12
Articolo 26 - Modalità di applicazione del canone per le diffusioni pubblicitarie	pag. 12
Articolo 27 - Definizione di insegna d'esercizio	pag. 13
Articolo 28 - Criteri per la determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	pag. 13
Articolo 29 - Versamento del canone per le diffusioni pubblicitarie	pag. 14
Articolo 30 - Accertamento e riscossione coattiva per diffusioni pubblicitarie	pag. 14
Articolo 31 - Rimborsi e compensazione per le diffusioni pubblicitarie	pag. 14

Articolo 32 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni diffusioni pubblicitarie	pag. 14
Articolo 33 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	pag. 15
Articolo 34 - Mezzi pubblicitari vari	pag. 15
Articolo 35 - Riduzioni diffusioni pubblicitarie	pag. 16
Articolo 36 - Esenzioni diffusioni pubblicitarie	pag. 16

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 37 - Tipologia degli impianti delle affissioni	pag. 17
Articolo 38 - Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 17
Articolo 39 - Impianti privati per affissioni dirette	pag. 17
Articolo 40 - Modalità delle pubbliche affissioni	pag. 17
Articolo 41 - Canone sulle pubbliche affissioni	pag. 18
Articolo 42 - Materiale pubblicitario abusivo	pag. 18
Articolo 43 - Riduzione del canone	pag. 19
Articolo 44 - Esenzione dal canone	pag. 19
Articolo 45 - Pagamento del canone	pag. 19
Articolo 46 - Norme di rinvio	pag. 19

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Articolo 47 - Disposizioni generali	pag. 19
Articolo 48 - Funzionario Responsabile	pag. 20
Articolo 49 - Tipologie di occupazioni	pag. 20
Articolo 50 - Occupazioni abusive	pag. 20
Articolo 51 - Domanda di occupazione	pag. 20
Articolo 52 - Disciplina per il rilascio della Concessione e/o Autorizzazione di occupazione e/o manomissione	pag. 21
Articolo 53 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 21
Articolo 54 - Occupazioni d'urgenza	pag. 21
Articolo 55 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	pag. 22
Articolo 56 - Verifiche e controlli	pag. 22
Articolo 57 - Costruzione gallerie sotterranee	pag. 22
Articolo 58 - Obblighi del concessionario	pag. 23
Articolo 59 - Durata dell'occupazione	pag. 23
Articolo 60 - Titolarità della concessione o autorizzazione	pag. 23
Articolo 61 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	pag. 23
Articolo 62 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	pag. 23
Articolo 63 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	pag. 24
Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 24
Articolo 65 - Classificazione delle strade	pag. 24
Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	pag. 25
Articolo 67 - Modalità di applicazione del canone	pag. 25
Articolo 68 - Passi carrabili	pag. 25
Articolo 69 - Distributori di carburante	pag. 25
Articolo 70 - Apparecchi per la distribuzione di tabacchi	pag. 26
Articolo 71 - Occupazione per erogazione di pubblici servizi	pag. 26
Articolo 72 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	pag. 26
Articolo 72 bis- Attività edile	

Articolo 73 - Soggetto passivo	pag. 27
Articolo 74 - Riduzioni per occupazioni permanenti	pag. 27
Articolo 75 - Riduzioni per occupazioni temporanee	pag. 27
Articolo 76 - Esenzioni	pag. 28
Articolo 77 - Esclusioni	pag. 28
Articolo 78 - Maggiorazioni	pag. 28
Articolo 79 - Occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche	pag. 29
Articolo 80 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	pag. 29
Articolo 81 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	pag. 29
Articolo 82 - Denuncia occupazioni	pag. 29
Articolo 83 - Accertamento e riscossione coattiva	pag. 30
Articolo 84 - Rimborsi	pag. 30
Articolo 85 - Rateazione	pag. 30
Articolo 86 - Sanzioni	pag. 30
Articolo 87 - Attività di recupero	pag. 31
Articolo 88 - Regime transitorio	pag. 31

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 89 - Disposizioni generali	pag. 31
Articolo 90 - Funzionario Responsabile	pag. 31
Articolo 91 - Domanda di occupazione	pag. 32
Articolo 91 - Criteri per la determinazione della tariffa	pag. 32
Articolo 93 - Classificazione delle strade	pag. 32
Articolo 94 - Determinazione del canone	pag. 32
Articolo 95 - Occupazioni abusive	pag. 32
Articolo 96 - Soggetto passivo	pag. 32
Articolo 97 - Versamento del canone	pag. 32
Articolo 98 - Accertamento e riscossione coattiva, Rimborsi, Rateazioni, Sanzioni	pag. 33
Articolo 99 - Regime transitorio	pag. 33

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 100 - Disposizioni finali	pag. 33
------------------------------------	---------

<i>Allegato 1:</i> classificazione delle strade per esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni	pag. 34
---	---------

<i>Allegato Tecnico</i>	pag. 36
--------------------------------	---------

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 11/03/2021 successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale :

- n. 15 del 25/03/2022
- n. 25 del 02/05/2022
- n. 47 del 29/07/2022
- n. 9 del 12/04/2023
-

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Voghera, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente regolato ai Capi che seguono.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
5. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 8/05/2018.
6. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nelle disposizioni regolamentari relative alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
7. E' prevista la possibilità di gestire disgiuntamente le entrate riferite ai due presupposti del canone patrimoniale oggetto del presente Regolamento, anche mediante affidamento a soggetti esterni iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D. Lgs. 446/1997 e che siano in possesso dei requisiti di legge.
8. In caso di affidamento della gestione del canone o di parte del canone stesso a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni e competenza

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
3. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
4. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
5. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della pubblica autorità che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione o

l'autorizzazione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

7. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero per la comunicazione di inizio attività nei casi di subentro in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche vigenti per quanto necessario ed applicabile.

Articolo 3 - Procedimento di gestione delle concessioni ed autorizzazioni e del canone patrimoniale unico: competenze e semplificazione

1. La gestione del procedimento di rilascio delle concessioni o autorizzazione ai sensi del presente regolamento, è attribuita ai diversi uffici dell'Amministrazione comunale, secondo le competenze a ciascuno di essi attribuite, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi da altri uffici dell'Ente o di altre Amministrazioni pubbliche.

Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici è avviato con la presentazione della domanda al Comune. La domanda soggetta ad imposta di bollo, se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata e definita sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati (o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di concessione o autorizzazione nonché l'impegno a prestare le garanzie che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata sulla cartografia comunale;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;

- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 6. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo il Comune pubblica nell'apposito sito web la modulistica e definisce le modalità, anche telematiche, di trasmissione delle istanze e, comunque, per i richiedenti che non sono imprese mette a disposizione la modulistica prevista secondo i diversi tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda presso l'ufficio competente.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, per cui può anche essere indetta una conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, il termine è elevato a 90 giorni (novanta) giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.
4. Se il provvedimento non viene ritirato entro 30 (trenta) giorni dalla sua emissione il medesimo decade e l'interessato deve presentare una nuova domanda.

Articolo 6 - Istruttoria e spese di istruttoria.

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della completezza della documentazione essenziale allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 4 o in quella prevista dalle norme e dai regolamenti vigenti, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
6. Il rilascio della concessione o autorizzazione di cui al presente regolamento prevede il pagamento delle spese di istruttoria per l'importo in vigore al momento di presentazione della domanda secondo l'importo definito con atto della Giunta che potrà essere annualmente aggiornato.

7. Non si applicano le spese di istruttoria di cui al presente articolo nel caso di istanza per disdetta della concessione.
8. Nel caso di occupazione permanente che comporti la preventiva autorizzazione allo scavo, le spese di istruttoria saranno dovute solo una volta, al momento dell'avvio del primo procedimento.

Articolo 7 - Conclusione del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio o al Responsabile competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Articolo 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento delle spese di istruttoria di cui al precedente articolo 6;
 - c) dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - d) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - e) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita dall'ufficio;
 - f) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita, entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

Articolo 9 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
3. La concessione o autorizzazione rilasciata in modalità cartacea acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata, ovvero della rata unica del canone. La concessione o autorizzazione rilasciata in modalità telematica acquista efficacia al momento della trasmissione tramite PEC, previo pagamento della prima rata, ovvero della rata unica del canone.
4. A discrezione dell'Ente, ed in particolare per le occupazioni che rivestono una particolare importanza o strategicità sotto il profilo della sicurezza, l'atto di concessione potrà contenere un

"atto d'obbligo" che sarà sottoscritto dal concessionario contenente particolari prescrizioni o clausole di utilizzo e/o gestione del manufatto e/o del suolo.

Articolo 10 - Principali obblighi del concessionario.

1. È fatto obbligo al concessionario di munirsi dell'atto di concessione e/o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione o diffusione pubblicitaria e di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Pena la decadenza della concessione o dell'autorizzazione, il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata rilasciata, né modificarne in alcun modo le caratteristiche, né trasferire la stessa a terzi, né affidarla in sub-concessione senza approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione o diffusione pubblicitaria siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione/diffusione pubblicitaria e ad esibirli a richiesta del personale addetto alla vigilanza ed al controllo. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 11 - Revoca, modifica, rinuncia, estinzione

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'Amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto presentato all'ufficio protocollo o pec entro 30 giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa comporta comunque il versamento del canone per il periodo intercorrente tra la concessione/autorizzazione e la rinuncia stessa. La revoca comporta la restituzione del canone versato e non dovuto. La rinuncia espressa e la revoca comportano la restituzione del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

7. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 12 - Decadenza per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Nel caso di autorizzazione di occupazione suolo connessa al commercio su area pubblica si rinvia a quanto disposto dal regolamento comunale del commercio su area pubblica.
3. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone notifica al soggetto tenuto al pagamento del canone, un avviso di accertamento esecutivo contenente l'importo del canone dovuto e le eventuali maggiorazioni ed indennità. Nel caso in cui il soggetto tenuto al pagamento del canone non effettui il pagamento entro il termine previsto, prima di procedere alla riscossione coattiva del canone, gli sarà concesso un termine di ulteriori 15 (quindici) giorni per ottemperare al pagamento, avvisando che in difetto, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
4. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
5. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 13 - Dichiarazione di decadenza.

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 14 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 15 - Subentro.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, entro il termine previsto dall'art. 25, comma 5, L.R. 6/2010 e s.m.i., proponendo all'Amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui al precedente articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora vi siano cause ostative previste da leggi, dal presente regolamento o da altri regolamenti oppure se gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 16 - Rinnovo.

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni e comporta il pagamento delle spese di istruttoria.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 17 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.

1. Gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvedono alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. Ciascun ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Gli stessi provvedono a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'affidatario del servizio provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 18 - Disposizioni generali per diffusioni pubblicitarie

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 24 non esclude il pagamento dei canoni dovuti per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento quando l'oggetto della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico abbia finalità diverse da quella di esposizione pubblicitaria..

4. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e giornaliere o temporanee:
 - a) Sono considerate annuali o permanenti le diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al precedente art. 4 comma 7, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - d) per la pubblicità giornaliera o temporanea effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita dall'art. 51, comma 10, DPR 495/1992.

Articolo 19 - Responsabile del canone in materia di diffusioni pubblicitarie

1. Al Responsabile della gestione del canone in materia di diffusioni pubblicitarie sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone medesimo. Tali funzioni possono essere attribuite al Dirigente del Settore Finanziario.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, ai sensi del precedente art. 1, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 20 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 21 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del competente Servizio comunale, che provvederà anche ad indicare le relative modalità di esecuzione. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 22 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 23 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al precedente articolo 4 comma 7, ovvero risultanti

non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 32, si considera annuale o permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, Legge 296/2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 24 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 818, della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 25 - Soggetto passivo per le diffusioni pubblicitarie

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 26 - Modalità di applicazione del canone per le diffusioni pubblicitarie

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 27 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, di un'attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 28 - Criteri per la determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il canone si applica sulla base della tariffa annua e della tariffa giornaliera definite nella delibera di approvazione delle tariffe di cui al successivo comma 3. Le esposizioni pubblicitarie annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. La misura del canone dovuto è effettuata in base alle tariffe stabilite tenuto conto degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. Le tariffe relative alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, sono classificate in "categoria speciale" e maggiorate del 150%; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "categoria normale".

Nel caso in cui il messaggio pubblicitario ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento al canone corrispondente alla categoria più elevata.
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando le tariffe approvate dall'Ente in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato del:
 - a) 40,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria speciale fino ad 1 mq.;

- b) 40,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria speciale tra 1 mq e 5 mq;
- c) 34,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria speciale tra 5 mq e 8 mq.
- d) 29,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria speciale superiori a 8 mq.;
- e) 99,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale fino ad 1 mq.;
- f) 99,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 1 mq e 5 mq.;
- g) 66,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 5 mq e 8 mq.;
- h) 50,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale superiori a 8 mq.

Articolo 29 - Versamento del canone per le diffusioni pubblicitarie

1. Il versamento deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 5 D. lgs. 82/2005.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare ovvero giornalieri e temporanee, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione ed in ogni caso prima dell'inizio della diffusione pubblicitaria.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune/Concessionario l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 30 - Accertamento e riscossione coattiva per diffusioni pubblicitarie

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019 e sulla base della regolamentazione comunale in vigore.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 31 - Rimborsi e compensazione per le diffusioni pubblicitarie

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 32 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni diffusioni pubblicitarie

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali tempo per tempo vigenti.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune procede alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale relativo alla gestione delle entrate tributarie.
7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

Articolo 33 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone è dovuto nella misura della tariffa approvata con la deliberazione di cui al precedente art. 28, comma 3. Nel caso in cui la superficie sia superiore a tre metri quadrati, la tariffa di cui al periodo precedente, applicata all'intera superficie, viene ridotta dell'80 per cento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati i messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Per la pubblicità visiva effettuata mediante camion/carrelli vela, la tariffa a mq, per un periodo minimo di 30 giorni, è pari ad un decimo della tariffa degli automezzi.
5. Il canone è dovuto al Comune di Voghera sia nel caso in cui abbia rilasciato la licenza di esercizio, che nel caso in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede nel territorio comunale. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 34 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista dalla deliberazione di cui al precedente art. 28, comma 3.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone dalla deliberazione di cui al precedente art. 28, comma 3.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista dalla deliberazione Giunta Comunale di cui all'art. 28, comma 3 del presente Regolamento.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone in base alle tariffe approvate con la deliberazione di cui al precedente art. 28, comma 3.

Articolo 35 - Riduzioni diffusioni pubblicitarie

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per la pubblicità esposta nelle vetrine o comunque all'interno delle attività commerciali di vendita al dettaglio relativa esclusivamente ad iniziative organizzate, sostenute, patrocinate da associazioni di categoria.
 - e) per la pubblicità relativa ad iniziative di coworking, per i primi due anni di attività, realizzate in immobili, classificati catastalmente nelle categorie A/10 - uffici e studi privati. C/1 – locali commerciali, C/3 – laboratori per arti e mestieri e D/5 – istituti di assicurazione, cambio o credito con fini di lucro, inutilizzati o utilizzati solo per brevi periodi da più di un anno, situati nel Centro storico cittadino - ricompresi nella Zona ZTS1 del PGT vigente, aventi almeno un vano con superficie di pavimento superiore a 15 mq a piano terreno, almeno una parete con vetrina o finestra prospettante direttamente sulla pubblica via, o anche senza aperture visibili dalla pubblica via, ma in questo caso con superficie lorda di pavimento maggiore di 200 mq, con impegno a destinare a tale attività almeno il 60 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare (servizi e locali accessori esclusi).

Articolo 36 - Esenzioni diffusioni pubblicitarie

1. Sono esenti dal canone:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 37 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. La superficie complessiva degli impianti da adibire ad affissioni è stabilita in mq. 2110, così suddivisa:
 - a) mq. 422, pari al 20%, è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale;
 - b) mq. 1296, pari al 62%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c) mq. 392, pari al 18%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 38 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Voghera costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 39 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a

spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 40 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita dal Comune.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Articolo 41 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella approvata con la deliberazione di cui al precedente art. 28, comma 3.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite con la deliberazione di cui al precedente art. 28, comma 3

Articolo 42 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 32 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 14 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x 100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 43 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al precedente comma, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale o che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati..

Articolo 44 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Voghera e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 45 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità di cui all'art. 5 del D. Lgs. 85/2005 e s.m.i.

Articolo 46 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Articolo 47 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 48 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, accertamento e rimborso del canone.

Articolo 49 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 50 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva rilevata dalla Polizia Locale, l'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 821, lett. g) della L. 160/2019, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 51 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale al Comune di Voghera
2. Ogni domanda deve contenere:
 - le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
 - l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
 - le esatte misure e la durata dell'occupazione;
 - le modalità dell'uso;

- L'istanza deve, altresì, contenere l'impegno del richiedente a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Ente intendesse prescrivere in relazione alla specifica domanda anche a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
- 3. In caso di interventi comportanti l'occupazione con manomissione di suolo pubblico nonché di interventi comportanti occupazioni di carattere edile la domanda dovrà essere redatta con le modalità esposte nell'art. I dell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.
- 4. Il rilascio della Concessione e/o Autorizzazione è condizionato ad un deposito cauzionale, determinato in base alle disposizioni previste dai Regolamenti Comunali vigenti e versato dal soggetto passivo preventivamente al ritiro della Concessione e/o Autorizzazione.
- 5. In caso di interventi comportanti l'occupazione con manomissione di suolo pubblico nonché di interventi comportanti occupazioni di carattere edile il deposito cauzionale dovrà essere effettuato prima dell'emissione dell'Autorizzazione e sarà determinato con le modalità di calcolo previste all'art. II dell'Allegato Tecnico del presente Regolamento; in caso costituzione attraverso polizza fidejussoria versata su base annua in unica soluzione, come meglio specificato nel predetto articolo dell'Allegato Tecnico, copia del documento dovrà essere allagata alla richiesta. Lo svincolo della cauzione, comunque versata, avverrà nei tempi e nei modi previsti nell'art. V dell'Allegato Tecnico del presente Regolamento.
- 6. Qualora il Settore competente ritenga incompleta o insufficiente l'istanza, entro 10 giorni dalla data di presentazione della stessa ed a proprio insindacabile giudizio, potranno essere richiesti documenti, atti, chiarimenti o quant'altro ritenuto necessario al fine dell'esame e valutazione della richiesta.
- 7. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 8. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 9. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 7 e 8, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

Articolo 52 - Disciplina per il rilascio della Concessione e/o Autorizzazione di occupazione e/o manomissione

- 1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tali spazi od aree, senza specifica Concessione e/o Autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Settore competente per materia su richiesta dell'interessato.
- 2. Nel periodo intercorrente tra il primo dicembre ed il 28 febbraio è vietato eseguire interventi comportanti l'occupazione con manomissione degli spazi di cui al precedente comma 1 salvo per i casi di somma urgenza di cui all'art. 51 del presente Regolamento.
- 3. Tale Concessione e/o Autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali degli operatori commerciali assegnatari dei posteggi temporaneamente vacanti del mercato ambulante, dei partecipanti ai mercatini occasionali e di quelle effettuate con piattaforme mobili e trabattelli di durata inferiore alle dodici ore o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento in quanto per esse è previsto il solo nulla osta rilasciato dalla Polizia Locale ed il versamento del canone dovuto assolve l'obbligo di denuncia.

Articolo 53 - Mestieri girovagi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.), così come disciplinati dal regolamento di Polizia Urbana, non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di occupazione.
- 2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere

l'autorizzazione di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 50 metri. Non è possibile effettuare tale tipo di vendita a distanza inferiore a cento metri da ospedali, scuole o istituti di educazione, e a 12 metri dagli incroci stradali.

Articolo 54 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di interventi che non consentono alcun indugio, l'interessato potrà dare corso alla manomissione e/o occupazione previa comunicazione mezzo fax, mail o pec prima di aver conseguito il formale provvedimento di Autorizzazione e/o Concessione.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1 l'interessato, preventivamente all'intervento, avrà l'obbligo di darne comunicazione al competente Settore comunale a mezzo fax, mail o pec; detta comunicazione dovrà, altresì, contenere l'impegno del richiedente a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Ente intendesse prescrivere in relazione allo specifico intervento anche a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. L'Ufficio si riserva di accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza.
3. Nel caso in cui gli interventi di cui sopra comportino l'occupazione con manomissione o l'installazione di strutture di carattere edile la preventiva comunicazione dovrà essere indirizzata al Servizio Manomissione Suolo Pubblico e per conoscenza al Comando Polizia Locale e dovrà contenere tutti i dati previsti nella modulistica di cui all'Allegato Tecnico al presente Regolamento.
4. La regolarizzazione della procedura sotto il profilo amministrativo da parte dell'interessato, dovrà avvenire tassativamente entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al precedente comma 2.
5. Nel caso di mancata regolarizzazione nei termini di cui al precedente comma 4 e/o nel caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni di urgenza l'intervento sarà considerato come eseguito in assenza di Autorizzazione ed assoggettato alle maggiorazioni e sanzioni di Legge.
6. Per quanto concerne le misure da adottare per la tutela della circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Nuovo Codice della Strada nonché alle norme contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso.

Articolo 55 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'atto di Concessione e/o Autorizzazione rilasciato dal competente Settore deve contenere: i dati anagrafici e fiscali dell'intestatario, i dati relativi alla richiesta, le dimensioni, la localizzazione e la durata della manomissione e/o occupazione, i requisiti, siano essi tecnici che amministrativi, ai quali è subordinato l'atto, le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca del medesimo. In caso di occupazioni con manomissione di suolo pubblico, nonché di occupazioni temporanee di carattere edile l'Autorizzazione conterrà, altresì, gli estremi del versamento cauzionale effettuato, le prescrizioni tecniche e amministrative di cui agli art. II e III dell'Allegato Tecnico del presente Regolamento, a cui è assoggettato l'intervento ed avrà, quali allegati, copia vidimata degli elaborati grafici presentati.
2. Il predetto atto conterrà, inoltre, l'espressa indicazione che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della Concessione e/o Autorizzazione ritenendo, altresì, fatte salve le competenze di altri Enti.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni; modifiche alla viabilità, se e quando necessarie, potranno essere effettuate su prescrizione e ove prevista, Ordinanza Viabilistica, emessa dal Comando Polizia Locale sulla base dei disposti del Codice della Strada,
4. Il competente Settore si esprimerà sulla Concessione, Autorizzazione e/o Manomissione richiesta o sul suo diniego entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda o negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 51, comma 6 del presente Regolamento in caso di occupazioni permanenti.

5. Relativamente alle responsabilità in carico all'intestatario, per quanto concerne le occupazioni con manomissione di suolo pubblico nonché le occupazioni di carattere edile, si fa riferimento all'art. VI dell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

Articolo 56 - Verifiche e controlli

1. Copia di ogni Autorizzazione e/o Concessione deve essere trasmessa al Settore Polizia Locale, che provvede alla verifica di tutte le occupazioni, redigendo verbale in originale e duplice copia, da inoltrare al Servizio che ha emesso il provvedimento autorizzatorio ed al Servizio Tributi.

Articolo 57 - Costruzione gallerie sotterranee

1. Il Comune, nel caso provveda in proprio alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Articolo 58 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 59 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 60 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 58 comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 61 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.

- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 180 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quanto dovuto sino alla decadenza.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, con conseguente rimozione dell'occupazione;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i 5 giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 62 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 63 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la Concessione e/o Autorizzazione, ai sensi dell'art. 55 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo, motivando la necessità sopravvenuta, nei termini di cui ai successivi commi.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio.
3. In caso di rinnovi relativi a occupazioni con manomissione di suolo pubblico nonché occupazioni di carattere edile la domanda non dovrà, in questo caso, essere dotata degli allegati previsti in sede di prima istanza.
4. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata, per le occupazioni temporanee non di carattere edile e non comportanti la manomissione del suolo, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e dovrà contenere anche gli estremi della Concessione originaria nonché copie delle ricevute di pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche, se dovuto.
5. La domanda di rinnovo concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
6. Le domande di rinnovo relative ad interventi di occupazione con manomissione o di interventi comportanti occupazioni di carattere edile potranno, se non compatibile con la durata dell'Autorizzazione originaria, essere presentate in deroga al predetto termine di 10 giorni. In questo caso per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della predetta Autorizzazione e la data di emissione dell'eventuale provvedimento autorizzatorio sarà applicata la maggiorazione prevista dal successivo art. 78 del presente Regolamento.

Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa annua e la tariffa giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019.
2. La determinazione della tariffa da applicare è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 65 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate nelle seguenti zone:
 - ZONA A: la zona delimitata dalla circonvallazione interna (centro storico), compresi i civici ad essa fronteggianti;
 - ZONA B: la zona tra la circonvallazione interna e quella esterna, definita sul lato nord della ferrovia e sugli altri lati delle via Lamarmora, Carlo Emanuele, Zanardi, Kennedy, Papa Giovanni, compresi i civici ad esse Fronteggianti;
 - ZONA C: la restante zona con esclusione delle aree interne alle frazioni;
 - ZONA D: le aree interne alle frazioni di Campoferro, Oriolo, Torremanapace, Valle e Medassino.
2. Le tariffe da applicare alle predette zone sono determinate in base alle seguenti percentuali:
 - ZONA A: 100 per cento;
 - ZONA B: 80 per cento;
 - ZONA C: 50 per cento;
 - ZONA D: 40 per cento.

Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o frazionati per ora.

Articolo 67 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'imposizione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale, con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 20 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
4. Le superfici eccedenti i mille quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, devono essere calcolate in ragione del 10 per cento.
5. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.
6. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadri, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadri.

Articolo 68 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. In mancanza del manufatto si ha l'accesso carrabile.
3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante

gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Articolo 69 - Distributori di carburante

1. Il canone stabilito per i distributori di carburante, va applicato a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/4 per ogni 1000 litri o frazione di 1000.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/4 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Gli ulteriori spazi eccedenti la superficie di quattro metri quadrati eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, comunque utilizzati sono soggetti al canone di occupazione di cui all'art. 64 del presente Regolamento.

Articolo 70 - Apparecchi per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, come da deliberazione Giunta Comunale di cui al precedente art. 64 comma 3.

Articolo 71 - Occupazione per erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita alle vigenti disposizioni legislative.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800,00 o al diverso importo definito per legge.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

Articolo 72 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D. Lgs. 1/08/2003 n. 259, e che non rientrano nelle disposizioni relative alle diverse occupazioni di suolo pubblico, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio comunale.

2. L'importo di cui al comma precedente è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale.

Art. 72bis– Attività edile

1. Per le occupazioni suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi, steccati e simili la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Restano escluse dall'applicazione del precedente comma 1 le occupazioni di suolo pubblico relative a ponteggi, steccati e simili installati sulla base di un provvedimento comunale per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi, steccati e simili, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 73 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 74 - Riduzioni per occupazioni permanenti

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 25 per cento;
 - b) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo la tariffa è ridotta al 30 per cento;
 - c) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 25 per cento.
 - d) per le occupazioni permanenti di strade a fondo chiuso e spazi pubblici interclusi fra aree edificate scarsamente frequentate, motivate, nel provvedimento di concessione, da stringenti e comprovate necessità di controllo della sicurezza e del decoro urbano la tariffa è fissata nella misura del 10% della tariffa base ordinaria prevista per l'occupazione suolo permanente per le singole zone cittadine di ubicazione.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 75 – Riduzioni per occupazioni temporanee

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 25 per cento;
 - b) per le occupazioni della stessa natura con tende e simili, le tariffe sono ridotte al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - c) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte al 50 per cento;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. In questo caso le superfici sono calcolate nei modi di cui all'art.67, comma 6 del presente regolamento;

- e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applicano le tariffe ridotte dell'80 per cento;
 - f) nel caso di occupazioni temporanee, si applica per periodi di giorni inferiori a 15 la tariffa intera, per i periodi non inferiori a 15 si applica una riduzione del 30 per cento
 - g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa ridotta del 50 per cento;
 - h) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 76 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie con proiezione al suolo non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) gli accessi ed i passi carrabili;
 - i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
2. Sono inoltre esentate dal pagamento, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 4/12/1997 n. 460, le occupazioni temporanee realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'esercizio di attività istituzionali o di promozione della propria immagine e dei propri servizi, previa istanza di autorizzazione/concessione con allegato certificato di iscrizione all'albo previsto dalla citata legge.
3. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 30 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e non siano in contrasto con le norme viabilistiche;
 - e) le occupazioni da parte di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Articolo 77 - Esclusioni

1. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa all'interno del centro abitato.
2. Il canone non si applica alle occupazioni derivanti dalla realizzazione del cappotto termico aggettante su spazio pubblico, a seguito di presentazione di idonea pratica edilizia verificata dai competenti Servizi comunali.

Articolo 78 - Maggiorazioni

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 50 per cento.

Articolo 79 - Occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa approvata, per i metri quadrati risultanti dall'atto di autorizzazione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati o frazioni di ore.
2. Per le manifestazioni fieristiche il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica.

Articolo 80 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone non è dovuto per importi inferiori a € 3,00.
8. Il Comune provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dello stesso.

Articolo 81 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione;
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 300,00.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. 160/2019.
6. Il versamento del canone non è dovuto per importi inferiori a € 3,00.
7. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto dell'Amministrazione, il pagamento del canone deve essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005.

Articolo 82 - Denuncia occupazioni

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto dell'Amministrazione, o attinenti a particolari fattispecie la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio occupazione

Articolo 83 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 84 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali

Articolo 85 - Rateazione

1. Ai sensi dell'articolo 19 del DPR 600/1973, il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 36 rate mensili.
2. Il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare o della persona giuridica richiedente riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento o altra documentazione comprovante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
4. Per le somme di ammontare superiore ad € 5.000,00 ai fini della concessione della rateizzazione, il Funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, richiede la presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 ed autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In quest'ultimo caso deve essere prodotta copia conforme all'originale della predetta autorizzazione.
5. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - validità per l'intero periodo di rateazione, aumentato di un anno.
 - l'importo garantito dovrà essere pari all'importo da rateizzare e comprensivo degli interessi calcolati al tasso legale.

- dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
 - dovrà prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - dovrà prevedere l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Voghera;
6. In caso di mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il carico non potrà più essere rateizzato.

Articolo 86 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D. Lgs n. 285/1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 83 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019.
7. Il Comune, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 87 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

Articolo 88 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori.
3. Alle occupazioni iniziate nel 2020 e non ancora concluse alla data dello 01/01/2021 continuano ad applicarsi i regolamenti e le tariffe precedenti, sino a scadenza. In caso di richiesta di proroga o rinnovo, si applicano le disposizioni del presente Regolamento
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolato in base al presente regolamento.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 89 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

Articolo 90 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, accertamento e rimborso del canone.

Articolo 91 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 21/12/2017.

Articolo 92 - Criteri per la determinazione della tariffa

3. La tariffa giornaliera in base alla quale si applica il canone è quella indicata nell'art. 1, comma 842, della L. 160/2019.
4. La determinazione della tariffa da applicare è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 93 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in quattro zone come indicato al precedente articolo 65 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 94 – Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni con tende e simili, le tariffe sono determinate con la deliberazione Giunta Comunale di cui al precedente art. 91, comma 3 e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali il canone dovuto dagli operatori commerciali assegnatari dei posteggi temporaneamente vacanti il canone è determinato ai sensi del comma 1.
5. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 della L. 147/2013

Articolo 95 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 50 del presente Regolamento.

Articolo 96 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, dagli operatori commerciali assegnatari dei posteggi temporaneamente vacanti o, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 97 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a € 300,00. E' consentito il versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 300,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna dell'autorizzazione rilasciata.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro .
5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Articolo 98 - Accertamento e riscossione coattiva, Rimborsi, Rateazioni, Sanzioni

1. Per l'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 83 del presente Regolamento.
2. Per le somme versate e non dovute a titoli di canone si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 84 del presente Regolamento.
3. Per la ripartizione del pagamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 85 del presente Regolamento.
4. Sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 86 del presente Regolamento.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

Articolo 99 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori.
3. Alle occupazioni iniziate nel 2020 e non ancora concluse alla data dello 01/01/2021 continuano ad applicarsi i regolamenti e le tariffe precedenti, sino a scadenza. In caso di richiesta di proroga o rinnovo, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.
6. Limitatamente al periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della legge 160/2019, al fine di favorire la ripresa delle attività commerciali abitualmente operanti sul territorio cittadino, sono esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale le imprese esercenti il commercio su area pubblica, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'occupazione del suolo pubblico e delle aree mercatali, le imprese esercenti spettacolo viaggiante e attività circense, nonché, per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di eventi e manifestazioni organizzate o promosse dal Comune: - le imprese esercenti il commercio alimentare

- e non alimentare (mostre esterne ai negozi); - le imprese esercenti l'attività artigianale, sia alimentare che non alimentare; - gli imprenditori agricoli che espongono i loro prodotti.
7. Limitatamente al periodo dal 1 aprile al 30 settembre 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della legge 160/2019, al fine di favorire la ripresa delle attività commerciali abitualmente operanti sul territorio cittadino, sono esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale le occupazioni effettuate dalle imprese di cui all'art. 9-ter, comma 2, del DL 28/10/2020, n. 137.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 100 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.



COMUNE DI VOGHERA
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ALLEGATO 1)

SUDDIVISIONE TERRITORIO COMUNALE IN CATEGORIE AI SENSI DELL'ART. 28, COMMA 4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ELENCO LOCALITÀ COSTITUITE DA STRADE E PIAZZE IN CATEGORIA SPECIALE

CORSO ROSSELLI
CORSO 27 MARZO
PIAZZA BATTISTI
PIAZZA DUOMO
PIAZZA GARIBALDI
PIAZZA MARCONI
PIAZZA MEARDI
PIAZZA QUARLERI
PIAZZA S. BOVO
PIAZZETTA PLANA
VIA AMENDOLA
VIA BIDONE

VIA CARLO EMANUELE III
VIA CAVOUR
VIA DE PRETIS
VIA DON MINZONI
VIA EMILIA
VIA GABETTA
VIA GARIBALDI
VIA GIOVANNI XXIII
VIA GRAMSCI
VIA GRATTONI
VIA KENNEDY
VIA MATTEOTTI
VIA MAZZINI
VIA PLANA
VIA RICOTTI
VIA ROSSELLI
VIA S. AMBROGIO
VIA S. LORENZO
VIA SCARABELLI
VIA V. VENETO
VIA VERDI
VIA XX SETTEMBRE
VIA ZANARDI
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'
VIALE REPUBBLICA
SS. 10 - VIA PIACENZA
STRADA BRESSANA SALICE SP 1
STRADA ORIOLO SP 23
VIA BETTO
VIA LOMELLINA
VIA MEUCCI
VIA MONTEBELLO
VIA NENNI
VIA PIACENZA
VIA TORTONA



COMUNE DI VOGHERA
PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE
ALLEGATO TECNICO**

Art. I

Domanda per il rilascio dell'Autorizzazione

1. In caso di interventi comportanti l'occupazione e manomissione di suolo pubblico nonché di interventi comportanti occupazioni di carattere edile la domanda dovrà essere redatta sulla modulistica dedicata in distribuzione presso il Settore Lavori Pubblici o se, in alternativa, venisse redatta su supporto cartaceo diverso lo stesso dovrà contenere, nell'identico ordine, i dati richiesti nel modello predetto; dovrà, altresì essere:
 - a) Sottoscritta da privato, Ente (nella persona del Responsabile del Servizio), Ditta o Società (nella persona del Rappresentante Legale), in qualità di committente interessato all'esecuzione delle opere e/o dell'occupazione nonché da Progettista e Direttore dei lavori oggetto della richiesta;
 - b) Compilata in ogni sua parte;
 - c) Corredata da n. 2 (due) copie della documentazione tecnico/amministrativa di seguito riportata, debitamente asseverata dal predetto progettista abilitato o in caso di Enti o Aziende aventi carattere pubblico, da avente titolo:
 - c1. Relazione tecnica contenente: individuazione della zona interessata dalla manomissione e/o dall'occupazione (Via, Strada, Piazza o altro nonché numero civico), motivo della manomissione e/o dell'occupazione (allacciamento, nuova canalizzazione, riparazione, ponteggio, area di cantiere o altro), tempi di esecuzione dei lavori comportanti la manomissione (numero giorni e date previste per la realizzazione dell'intervento ed il ripristino delle aree) e/o durata dell'occupazione (numero giorni e date previste di

occupazione), specifiche tecniche sui materiali da impiegare e sulle modalità esecutive, in caso di interventi comportanti la manomissione e quanto altro occorra per la precisa comprensione delle opere e/o dell'occupazione da realizzare.

- c2. Planimetria generale aggiornata (rilevo aerofotogrammetrico o P.R.G.) estesa ad un raggio minimo di mt.200 (duecento) dalla zona d'intervento riportante, evidenziato in colore, il tracciato delle canalizzazioni e/o dell'area di occupazione;
- c3. Planimetria quotata, in scala adeguata, riportante il tracciato delle canalizzazioni in progetto e/o l'area di occupazione, la quota di fondo scavo, in caso di manomissioni, la posizione planimetrica rispetto ai fabbricati, ai manufatti limitrofi, ai bordi ed alle intersezioni stradali;
- c4. Rilievo fotografico dell'area interessata dall'intervento di manomissione e/o di occupazione;
- c5. In caso di manomissioni Copia Autorizzazione e/o il Nulla Osta rilasciata da Enti proprietari o titolari di Concessioni sulle canalizzazioni di servizi a rete, oggetto della domanda (non necessaria in caso di richieste sottoscritte dal Legale Rappresentante degli stessi Enti).

Art. II

Versamento del deposito cauzionale

1. Prima del rilascio dell'Autorizzazione il Richiedente dovrà provvedere al versamento delle somme relative al deposito cauzionale; la cauzione potrà essere costituita con due distinte modalità:
 - a) Su base annua ed in unica soluzione mediante stipula di polizza fidejussoria, costituita a favore del Comune di Voghera, a semplice richiesta del medesimo e senza ulteriori formalità. La polizza di cui al presente punto dovrà essere formulata in modo tale che il pagamento delle somme eventualmente dovute venga effettuato su semplice richiesta scritta del Comune di Voghera restando intesa la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del Contraente, dovrà, altresì, prevedere a carico dello stesso Contraente, l'esonero dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio solo in caso di ottenimento da parte del Comune di Voghera di dichiarazione liberatoria.

La somma minima garantita per ogni singolo sinistro dovrà essere pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila) in caso di manomissioni ed Euro 10.000,00 (diecimila) in caso di occupazioni. In questo caso la cauzione avrà valore per ogni richiesta di manomissione od occupazione sottoscritta dal contraente della polizza nell'anno di validità della stessa.
 - b) Relativa alla singola richiesta; in questo caso, successivamente all'istruttoria della domanda verrà rilasciata all'interessato documento riportante l'ammontare cauzione, la cui costituzione potrà essere effettuata con le modalità di seguito riportate:
 - b1. Versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale.
 - b2. Stipula di polizza fidejussoria, costituita a favore del Comune di Voghera, a semplice richiesta del medesimo e senza ulteriori formalità. La polizza di cui al presente punto dovrà essere formulata in modo tale che il pagamento delle somme eventualmente dovute venga effettuato su semplice richiesta scritta del Comune di Voghera restando intesa la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del Contraente, dovrà, altresì, prevedere a carico dello stesso Contraente, l'esonero dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio solo in caso di ottenimento da parte del Comune di Voghera di dichiarazione liberatoria.
2. In caso di manomissioni la cauzione di cui al presente punto sarà determinata attraverso la somma dei prodotti delle seguenti variabili:
 - a) Euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni richiesta di manomissione suolo pubblico;
 - b) Euro 50,00 (cinquanta) al mq. da riferirsi all'area effettivamente interessata dall'intervento così come determinato dal prodotto tra la lunghezza e la larghezza media dello scavo.

A quanto sopra andrà ad aggiungersi, in relazione al tipo di pavimentazione interessato, il prodotto di uno dei seguenti calcoli:

- c) Euro 10,00 (dieci) al mq. per interventi da eseguirsi esclusivamente su pavimentazioni costituite da conglomerati e da riferirsi all'area interessata dal rifacimento così come determinato dal prodotto tra la lunghezza dello scavo e la larghezza del ripristino imposto in Autorizzazione;
 - d) Euro 50,00 (cinquanta) al mq. per interventi da eseguirsi, anche solo parzialmente, su pavimentazioni costituite da elementi amovibili o aree verdi e da riferirsi all'area interessata dal ripristino così come determinato dal prodotto tra la lunghezza dello scavo e la larghezza del ripristino imposto in Autorizzazione.
3. In caso di occupazioni la cauzione di cui al presente punto sarà determinata attraverso la somma dei prodotti delle seguenti variabili:
- a) Euro 100,00 (cento) per ogni richiesta di occupazione suolo pubblico;
 - b) Euro 10,00 (dieci) al mq. da riferirsi all'area effettivamente interessata dall'occupazione così come determinato dal prodotto tra la lunghezza e la larghezza media dell'occupazione stessa;

Art. III

Manomissione suolo pubblico - Prescrizioni tecnico/amministrative

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nell'osservanza delle norme sotto indicate, nonché delle altre prescrizioni eventualmente inserite nell'Autorizzazione e quelle, eventuali, che l'Ufficio Manomissione Suolo Pubblico riterrà opportuno impartire nel corso dei lavori.
2. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere predisposte tutte le necessarie e idonee opere provvisorie (segnalazione e delimitazione dei cantieri secondo le modalità del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada) onde garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operatori durante tutte le fasi lavorative, così come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.
3. I lavori dovranno essere eseguiti con particolare riguardo al pubblico transito, mantenendo in essere il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, ai fondi ed a qualsiasi attività preesistente.
4. In prossimità di alberature la luce netta dello scavo dal filo del tronco non potrà essere inferiore a mt. 3,00 (tre) per le piante di prima grandezza e a mt. 1.5 (uno e cinquanta) per gli arbusti.
In casi di comprovata e documentata necessità, esclusivamente su istanza scritta del richiedente, il Settore Verde Pubblico potrà rilasciare particolare deroga in difformità alle distanze minime sopra citate.
Per contro, quest'ultimo si riserva il diritto di imporre distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.
Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità ed al fine di arrecare il minor danno possibile alla stabilità del soggetto arboreo interessato, eventuali scavi autorizzati a distanze inferiori a quelle prescritte dovranno essere obbligatoriamente eseguiti a mano in prossimità del tronco e delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione. Qualora non fosse possibile evitare la rimozione di radici, esclusivamente previo assenso scritto del Settore Verde Pubblico, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) tramite motosega o cesoia, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio tramite opportuni anticrittogamici da distribuire più volte nella parte interessata e lasciati asciugare per il tempo necessario. Nel caso estremo di rimozione totale di una o più piante, sempre previa richiesta e assenso scritto, le stesse dovranno essere sostituite con essenze di pari specie e dimensione, salva diversa disposizione impartita dal Settore Verde Pubblico ed assoggettate a garanzia di attecchimento valida almeno 12 (dodici) mesi dalla data del reimpianto.

5. Preventivamente all'esecuzione degli scavi dovrà essere messa in sicurezza la parte di pavimentazione direttamente interessata dagli stessi, più 1/2 della larghezza dello scavo per lato, al fine di evitare, nel corso dei lavori, rilevanti sconnessioni alla restante pavimentazione.
6. Il taglio della pavimentazione dovrà essere rettilineo. Nel caso di pavimentazioni in conglomerati il taglio dovrà essere eseguito con sega circolare dotata di disco diamantato e dovrà avere forma geometrica regolare.
7. Gli scavi dovranno avere sezione regolare, pareti verticali e dovranno essere messi in sicurezza. In vicinanza di condotte, cavi, fognature e altre installazioni o in presenza di alberature, gli scavi dovranno essere eseguiti a mano per non arrecare danni alle opere o alberature già esistenti.
8. I materiali provenienti dallo scavo dovranno essere immediatamente allontanati e trasportati a rifiuto in discarica autorizzata.
9. Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito mediante posa di materiali inerti quali sabbia di fiume e/o pietrischetto, in idonei spessori, perfettamente lavorati e costipati a strati non superiori a cm 30, sino al raggiungimento di quota idonea per l'esecuzione degli interventi di seguito normati.
10. Il ripristino provvisorio dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) Qualsiasi pavimentazione su carreggiate stradali e marciapiedi a raso: posa di tout-venant spessore cm. 10 (dieci) compressi, steso a caldo, debitamente cilindrato e ancorato al sottofondo per tutta la lunghezza dello scavo e per una larghezza pari allo stesso;
 - b) Pavimentazioni bituminose su marciapiedi rialzati: rimozione dell'intera pavimentazione e formazione di massetto in cls di cemento spessore cm.8 (otto).
Per scavi paralleli all'asse del marciapiede il ripristino avrà lunghezza pari allo scavo e larghezza pari a quella del marciapiede interessato. In casi giustificati da ragioni estetiche e a giudizio dell'ufficio competente, la lunghezza di ripristino potrà essere superiore a quella dello scavo.
Per scavi perpendicolari all'asse del marciapiede la larghezza dell'intervento sarà, di norma, pari a 5 (cinque) volte la larghezza dello scavo;
 - c) Pavimentazioni erbose: stesa di terreno esclusivamente vegetale, scevro da impurità, con ricariche a strati non superiori a cm.30 (trenta) compressi sino al completo ripristino della livelletta originale;
 - d) Pavimentazioni composte da elementi amovibili su marciapiedi rialzati: non è prevista l'opzione relativa al ripristino provvisorio si dovrà, pertanto, provvedere all'immediata esecuzione del ripristino definitivo con le modalità di cui al punto successivo.
11. Il ripristino definitivo, da realizzarsi entro 180 (centottanta) giorni dal termine del ripristino provvisorio, ove previsto, dovrà essere effettuato con i seguenti materiali e modalità:
 - a) Pavimentazioni bituminose su carreggiate stradali e marciapiedi a raso: fresatura per uno spessore di cm. 3 (tre) e per una larghezza pari a quanto prescritto in Autorizzazione; stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio su tutta la superficie fresata; stesa di tappeto d'usura di larghezza uniforme e spessore pari a cm. 3 (tre), eseguito esclusivamente con macchina vibrofinitrice.
Per scavi paralleli all'asse stradale, la larghezza di intervento sarà pari alla semicarreggiata o nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria, la larghezza di intervento sarà pari alla totalità della carreggiata.
Per scavi perpendicolari all'asse stradale, la larghezza dei intervento sarà, di norma, pari a 5 (cinque) volte la larghezza dello scavo.
Per scavi obliqui all'asse stradale, la larghezza dell'intervento sarà tale da comprendere le due estremità con andamento perpendicolare alla strada stessa.

In ogni caso l'intervento verrà effettuato riquadrando con disco diamantato il tratto di strada da fresare, asportando il materiale eccedente e stendendo il nuovo manto d'usura che dovrà avere una forma geometrica quadrata o rettangolare.

- b) Pavimentazioni composte da elementi amovibili su carreggiate stradali: rimozione del tout-venant posato in sede di ripristino provvisorio e/o degli elementi costituenti la pavimentazione per una larghezza pari a quanto prescritto in Autorizzazione; scarifica del materiale di riempimento eccedente; preparazione del piano di posa; formazione di massetto in calcestruzzo dello spessore di cm.15 (quindici); formazione di cuscinetto in sabbia dello spessore di cm.5 (cinque); posa dei materiali costituenti la pavimentazione precedentemente rimossi.

Nel caso di pavimentazioni in lastre si dovrà provvedere, successivamente alla posa, alla regolare saldatura dei giunti con malta di cemento dosata a q.li 4 (quattro) di cemento per mc. di sabbia. Le lastre che avranno subito deterioramenti al contorno o rotture, sia al momento della loro rimozione che successivamente, non potranno più essere ricollocate in opera e dovranno pertanto essere sostituite con materiale nuovo.

Nel caso di materiali non facilmente reperibili in commercio (pietrini, piastrelle, mattoncini, Klinker, ecc.) l'Autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico sarà condizionata alla accertata preventiva disponibilità del materiale occorrente per la totale sostituzione.

- c) Pavimentazioni bituminose su marciapiedi rialzati: stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio su tutta la superficie e stesa di tappeto d'usura di spessore cm.3 (tre).

Per scavi paralleli all'asse del marciapiede il ripristino avrà lunghezza pari allo scavo e larghezza pari a quella del marciapiede interessato. In casi giustificati da ragioni estetiche e a giudizio dell'ufficio competente, la lunghezza di ripristino potrà essere superiore a quella dello scavo.

Per scavi perpendicolari all'asse del marciapiede la larghezza dell'intervento sarà, di norma, pari a 5 (cinque) volte la larghezza dello scavo.

- d) Pavimentazioni erbose: semina del manto erboso, di tipo uguale a quello esistente con concimazione e ripetuta rullatura e se esistenti e danneggiate, ripristino delle infiorescenze.
- e) La segnaletica orizzontale eventualmente rimossa in sede di intervento dovrà essere ristabilita sia in sede di ripristino provvisorio, ove previsto, che in sede di ripristino definitivo.

12. Il Servizio Manomissione Suolo Pubblico potrà variare, per motivazioni tecniche, le precedenti modalità di esecuzione degli interventi, siano essi di scavo che di ripristino, indicandone, in calce all'Autorizzazione, le variazioni prescritte e le motivazioni.
13. In presenza di situazioni particolari o di pavimentazioni di diverso tipo rispetto a quanto precedentemente normato, verranno fornite specifiche indicazioni tecniche sulle modalità di esecuzione.
14. Qualora si rendesse necessaria, su suolo pubblico, la costruzione di pozzetti di ispezione, questi dovranno essere realizzati con platea in calcestruzzo di cemento e pareti in muratura di mattoni o in calcestruzzo armato e soletta in calcestruzzo armato dotata di chiusino in ghisa carrabile su strada e semicarrabile su marciapiede.
15. Particolare cura dovrà essere adottata per il ripristino di scarpate che dovranno essere opportunamente consolidate, inerbite e piantumate con idonei arbusti, dei quali si garantirà il completo attecchimento, al fine di evitare lo scorrimento della medesima.
16. I lavori dovranno essere condotti in modo da arrecare il minimo impedimento e per il minor tempo possibile all'uso ordinario dell'area pubblica interessata.

17. Il Comune può prescrivere in qualsiasi momento e in presenza di particolari circostanze che i lavori avvengano, in tutto o in parte, in ore notturne o in giorno festivo.
18. Al termine dei lavori il titolare dell'Autorizzazione è tenuto a comunicare, con nota scritta trasmessa al Servizio Manomissione Suolo Pubblico, l'avvenuta ultimazione delle opere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Certificazione, redatta dal Direttore dei Lavori, attestante la conformità delle opere al progetto presentato ed alle prescrizioni impartite;
 - b) Eventuale certificato di collaudo delle opere eseguite qualora prescritto dalle vigenti normative;
 - c) Rilievo fotografico dell'area interessata aggiornato alla data di fine lavori.
Gli organi tecnici Comunali competenti provvederanno a comunicare all'interessato le eventuali osservazioni e/o contestazioni sui lavori eseguiti e le conseguenti prescrizioni, con l'assegnazione di un termine per la loro esecuzione.
19. Il Comune può anche ordinare al titolare dell'autorizzazione, con oneri a carico del medesimo, saggi su scavi già richiusi e prove di laboratorio sui materiali utilizzati, il cui esito dovrà essere acquisito prima del rilascio del citato Certificato di Regolarità e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. IV

Occupazioni suolo - Prescrizioni tecnico/amministrative

1. Le strutture costituenti l'occupazione dovranno essere poste in opera a perfetta regola d'arte, nell'osservanza delle norme sotto indicate, nonché delle altre prescrizioni eventualmente inserite nell'Autorizzazione e quelle, eventuali, che l'Ufficio Manomissione Suolo Pubblico riterrà opportuno impartire nel corso dell'occupazione stessa.
2. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere predisposte tutte le necessarie e idonee opere provvisorie (segnalazione e delimitazione dei cantieri secondo le modalità del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada) onde garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operatori durante tutte le fasi lavorative, così come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.
3. I lavori dovranno essere eseguiti con particolare riguardo al pubblico transito, mantenendo in essere il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, ai fondi ed a qualsiasi attività preesistente.
4. In prossimità di alberature le strutture costituenti l'occupazione dovranno essere poste in opera in modo tale da non interferire con lo stesso avendo cura, durante il montaggio e lo smontaggio delle strutture stesse nonché durante le lavorazioni da eseguirsi nell'area occupata, di non danneggiare in alcun modo i soggetti arborei.
5. Non dovranno, in alcun modo, essere sporcate o danneggiate le superfici interessate dall'occupazione.
6. Non è consentito il deposito a terra dei materiali derivati da scavi o demolizioni, i predetti materiali dovranno essere immediatamente caricati su autocarro e trasportati a rifiuto in discarica autorizzata; non è, altresì, consentito il deposito e la lavorazione a terra di materiali edilizi sfusi.
7. Il Servizio Manomissione Suolo Pubblico potrà variare, per motivazioni tecniche, le precedenti modalità di esecuzione degli interventi indicandone, in calce all'Autorizzazione, le variazioni prescritte e le motivazioni.

8. I lavori dovranno essere condotti in modo da arrecare il minimo impedimento e per il minor tempo possibile all'uso ordinario dell'area pubblica interessata.
9. Il Comune può prescrivere in qualsiasi momento e in presenza di particolari circostanze che i lavori avvengano, in tutto o in parte, in ore notturne o in giorno festivo.
10. Al termine dei lavori il titolare dell'Autorizzazione è tenuto a comunicare, con nota scritta trasmessa al Servizio Manomissione Suolo Pubblico, l'avvenuta rimozione dell'occupazione corredata da rilievo fotografico dell'area interessata dall'occupazione successivo alla rimozione della stessa onde ottenere l'attestazione di svincolo del deposito cauzionale versato da parte degli organi tecnici Comunali competenti che eventualmente, provvederanno a comunicare all'interessato le osservazioni sullo stato dei luoghi e le conseguenti prescrizioni, con l'assegnazione di un termine per la loro esecuzione.

Art. V

Svincolo del deposito cauzionale

1. La cauzione verrà svincolata, attraverso la trasmissione di apposita attestazione liberatoria, successivamente al ricevimento delle certificazioni e della documentazione prevista per il termine lavori e dopo eventuale esito positivo delle verifiche effettuate dal Servizio Manomissione Suolo Pubblico, detta verifica avverrà, in caso di manomissioni di suolo pubblico, non prima di trecentosessantacinque (365) gg. dalla data di ultimazione dei lavori così come prevista in Autorizzazione e comunicata dal Direttore dei Lavori, nei trenta (trenta) giorni successivi alla data di termine occupazione, calcolata come sopra, in caso di occupazioni di suolo pubblico.
2. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra il Servizio Manomissione Suolo Pubblico provvederà ad inviare all'intestatario dell'Autorizzazione nota di contestazione; qualora, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dall'invio della predetta nota e previo ulteriore sopralluogo, non fossero venuti meno i motivi della contestazione si procederà all'escussione della somma costituita a titolo di cauzione; nell'ipotesi in cui le spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori fossero superiori all'importo della cauzione versata, l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero delle somme eccedenti nelle forme di legge.

Art. VI

Responsabilità del Titolare dell'Autorizzazione

1. Gli interventi di manomissione e/o di occupazione del suolo pubblico nonché le strutture poste in opera dovranno essere eseguite e mantenute sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del titolare dell'Autorizzazione.
2. Il titolare dell'Autorizzazione resterà unico responsabile a qualsiasi effetto, di eventuali danni e/o incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere e/o occupazioni autorizzate, restando questa Amministrazione nonché i funzionari da essa dipendenti, sollevati da ogni responsabilità in merito.
3. Tutti i danni che in conseguenza dei lavori o delle opere eseguite dovessero derivare sia ai beni demaniali o patrimoniali di questa Amministrazione e sia ai beni di privati o di soggetti diversi, dovranno essere prontamente riparati dal titolare dell'autorizzazione, restando comunque a suo carico l'onere del risarcimento totale o parziale degli stessi, rimanendo il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale al riguardo, compresi i danni a persone e/o cose.
4. Qualora, dopo la verifica finale con esito positivo dei lavori di ripristino delle pavimentazioni ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, si dovessero verificare difformità e/o

difetti di esecuzione dovute a vizi occulti delle opere stesse, non rilevate al momento della verifica, il titolare dell'Autorizzazione è obbligato a farsi carico di tutti gli oneri necessari al ripristino delle pavimentazioni, oltre i danni consequenziali a persone e cose che potessero derivare da tali difformità.

5. Per tutto quanto non contemplato nel presente Allegato Tecnico si rimanda all'osservanza delle normative in vigore attinenti e conseguenti agli interventi da effettuare, in difetto di ciò, oltre ad incorrere a provvedimenti sanzionatori, l'intestatario dell'Autorizzazione, sarà ritenuto responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dal non rispetto di tali normative.
6. Tutte le convenzioni con Società o Enti che riguardino occupazione e/o manomissione di suolo pubblico si intendono soggette alle norme del presente Allegato Tecnico.